

Edizione di lunedì 5 settembre 2016

EDITORIALI

[Manca una settimana all'uscita di Dottryna](#)

di Sergio Pellegrino

CONTENZIOSO

[Redditometro: serve la disponibilità dei redditi](#)

di Maurizio Tozzi

IVA

[Reverse charge: conseguenze dell'errata emissione di fattura con Iva](#)

di Luca Caramaschi

PENALE TRIBUTARIO

[Bonifici non giustificati tra parenti provano l'evasione fiscale](#)

di Luigi Ferrajoli

ENTI NON COMMERCIALI

[Le altre responsabilità di chi gestisce un centro sportivo - I parte](#)

di Guido Martinelli

PROFESSIONI

[Le competenze trasversali](#)

di Maatmox

EDITORIALI

Manca una settimana all'uscita di Dottryna

di Sergio Pellegrino



Tra una settimana sarà disponibile sul mercato **Dottryna**, il **nuovo prodotto** pensato da **Euroconference** per fornire ai professionisti **tutte le informazioni necessarie** nello svolgimento della loro attività.

Dottryna nasce con l'obiettivo di **semplificare la vita** (professionale) di tutti quelli che, operando in un ambito "effervescente" quale quello **tributario**, si sentono quotidianamente sottoposti ad un **"bombardamento" di notizie**, riscontrando due problemi fondamentali:

1. capire se ciò che stanno leggendo è **effettivamente aggiornato**;
2. distinguere ciò che è **importante** da ciò che invece non lo è.

Se le banche dati tradizionali forniscono ad ogni interrogazione **centinaia o migliaia di risultati**, **Dottryna** propone invece una modalità di ricerca delle informazioni diversa, partendo dall'analisi della tematica d'interesse sviluppata in una scheda autorale e, qualora ritenuto necessario, attraverso il suo eventuale successivo approfondimento tramite la consultazione nelle schede correlate dei casi operativi e della normativa, prassi e giurisprudenza rilevante.

Poiché **Dottryna** è pensata per la **consultazione on line**, in ufficio piuttosto che sul *tablet* quando siamo dal cliente, abbiamo cercato di rendere l'**esperienza di lettura il più semplice possibile**, tenendo conto del fatto che il **professionista deve lavorare e non può perdere il suo tempo** in defatiganti ricerche.

Nelle **schede autorali** sono state per questo **limitate al massimo** le **citazioni di dottrina, normativa, prassi e giurisprudenza**: l'**informazione operativa** "desiderata" deve essere **trovata facilmente** e non "appesantita" da **elementi non strettamente necessari**.

I **riferimenti** che sono stati invece ritenuti **imprescindibili**, e che sono quindi contenuti nelle schede, sono immediatamente accessibili attraverso un **link** diretto, per un'eventuale immediata consultazione.

Per chi vuole **approfondire** una tematica, nelle **schede correlate** c'è invece un'ampia

trattazione di **casi operativi**, così come di **documenti di prassi e pronunce giurisprudenziali**: ciascuna di queste è **sintetizzata in una massima** e contiene un **rating** per indicare al lettore la **rilevanza del documento**: in questo modo vi è l'ulteriore possibilità di selezionare ciò che "vale la pena essere letto".

Sempre con l'obiettivo di agevolare la consultazione, abbiamo arricchito le **schede autorali** con **specifiche icone**, ciascuna con un **preciso significato** e caratterizzata da un **colore diverso**, per fissare anche visivamente i **concetti più importanti**.

Ma c'è anche una modalità di ricerca "tradicionale" dei documenti: nella sezione **Fonti** è possibile ricercare la **normativa**, la **prassi** e la **giurisprudenza rilevante** utilizzando gli **estremi del documento** e/o la **ricerca per parola**.

Dottryna sarà disponibile sul mercato a partire da lunedì prossimo, ma sul sito www.dottryna.it è già possibile consultare la [demo](#) ed eventualmente fruire dell'**offerta** riservata agli acquisti effettuati nella **fase di lancio del prodotto**.



CONTENZIOSO

Redditometro: serve la disponibilità dei redditi

di Maurizio Tozzi

La Corte di **Cassazione** nello scorso luglio è intervenuta con tre **ordinanze** successive in materia di **redditometro**, confermando ripetutamente quale sia la modalità difensiva preferita a fronte di tale tipologia di accertamento.

Sul piano procedurale è noto che:

- le segnalazioni che conducono alla **selezione** del contribuente (spese per beni e servizi o comunque incrementi patrimoniali) consentono all'Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente chiarimenti in merito e di dimostrare le occorrenze economiche utilizzate;
- tale richiesta deve transitare obbligatoriamente per la fase del **contraddittorio preventivo**;
- in sede di contraddittorio **il contribuente può validamente difendersi**, producendo proprie memorie e documentazione, illustrando tutte le fonti reddituali utilizzate o di cui ha avuto disponibilità. Sul tema si sottolinea l'importanza della linea difensiva del contribuente, posto che nel percorso endoprocedimentale di formazione dell'accertamento, la presenza di memorie difensive **obbliga l'ufficio**, nella motivazione dell'atto che intende emettere, a spiegare le ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento delle giustificazioni di parte;
- il contribuente può anche decidere di non partecipare al contraddittorio. In tal caso è ovvio che l'avviso di accertamento **può essere emesso** sulla base dei parametri disponibili per l'Amministrazione finanziaria, mentre **al contribuente resta l'onere di illustrare al giudice le sue motivazioni difensive**;
- sarà infine **il giudice** a valutare il soddisfacimento dei rispettivi oneri probatori e la sussistenza o meno dei presupposti accertativi. In sede contenziosa, ovviamente, residua l'ultima possibilità per il contribuente di provare le proprie occorrenze economiche e la capacità di soddisfare i redditi che gli vengono contestati.

La Corte di Cassazione, in particolare, nelle ordinanze depositate lo scorso luglio rimarca la necessità di dare **idonea dimostrazione** delle occorrenze utilizzate per le proprie disponibilità, confermando in toto il *trend* giurisprudenziale in ordine al c.d. **"nesso eziologico"**. Trattasi del parallelo che deve sussistere tra le disponibilità economiche e i beni acquistati o goduti. Nel tempo la Suprema Corte ha più volte ribadito che non serve una dimostrazione puntuale di dette disponibilità, ma è necessario almeno provare **l'entità e la durata** dei redditi utilizzati. In termini essenziali, non è richiesta l'analitica dimostrazione del pagamento effettuato, ma almeno che al momento del pagamento gli importi utilizzati fossero disponibili e risalenti a

fonti giustificate o comunque non più accertabili.

La prima ordinanza a conferma di quanto illustrato è la **n. 14324 depositata il 13 luglio 2016**. Nella parte motiva della sentenza chiaramente si legge che “(...) *in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per l'incremento patrimoniale, la prova documentale contraria ammessa a carico del contribuente (...) riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati*”. Nel cassare la sentenza della CTR, la Suprema Corte rinvia ad altra commissione della CTR ribadendo la necessità, tra l'altro, di verificare che la prova contraria riguardi non solo la disponibilità dei redditi, ma anche “*l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso*”.

Nell'ordinanza n. 14405 depositata il giorno dopo il concetto viene ribadito. Trattasi in tal caso di una decisione favorevole all'Amministrazione finanziaria, con cui viene redarguita una CTR “rea” di **non aver valutato** proprio l'entità dei redditi del contribuente e la relativa durata del possesso. Tali elementi sono fondamentali in quanto hanno “*la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico*”.

Infine merita di essere segnalata **l'ordinanza n. 15534, depositata il 26 luglio 2016**. In tale ultimo caso nuovamente favorevole al contribuente, la motivazione è sempre la medesima: gli organi giudicanti non possono esimersi dal valutare l'entità dei redditi disponibili ed il relativo possesso temporale. In particolare, l'ordinanza in argomento richiama all'ordine la CTR sottolineando come **non si debba richiedere al contribuente la prova dell'impiego effettivo** delle risorse economiche nell'acquisto dei beni destinati alla famiglia, essendo sufficiente solo la dimostrazione della disponibilità nel tempo delle risorse medesime.

Per approfondire le problematiche relative ai diversi strumenti di accertamento vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Napoli Bologna Milano Firenze

IVA

Reverse charge: conseguenze dell'errata emissione di fattura con Iva

di Luca Caramaschi

Con il **D.Lgs. 158/2015** – entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2016 per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016, che ne hanno **anticipato** di un anno l'originaria decorrenza – sono state ridefinite le regole che disciplinano, oltre all'ambito penale, il sistema **sanzionario** per le violazioni di natura **amministrativo tributaria**. In tale contesto assumono particolare rilevanza le previsioni contenute nell'articolo 15 del citato provvedimento, che vanno ad interessare le **violazioni** commesse nell'applicazione del particolare regime dell'inversione contabile (o **reverse charge**).

Le disposizioni di riferimento sono contenute nell'**articolo 6** del D.Lgs. 471/1997, ed in particolare nel comma 2 e nei commi 9-*bis*, 9-*bis1*, 9-*bis2* e 9-*bis3*. Tenendo presente che le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle violazioni commesse in passato per le quali non sono stati emessi provvedimenti da ritenersi “**definitivi**” (sulla questione relativa all'applicazione del **principio del favor rei** già si è espressa l'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 4/E/2016**, al cui contenuto si rimanda), occorre pertanto procedere ad un **esame comparato** della vecchia e della nuova disciplina con riferimento a ciascuna singola fattispecie contemplata dalla richiamata norma.

Con il presente contributo procediamo, quindi, ad analizzare la **violazione** descritta nel nuovo **comma 9-*bis1*** del citato articolo 6, relativa al caso del soggetto (cedente o prestatore a seconda che si tratti di beni o servizi) che, a fronte di una operazione soggetta inequivocabilmente al regime dell'inversione contabile (o **reverse charge**), emette **erroneamente** una fattura con applicazione dell'Iva. La medesima situazione può anche verificarsi a fronte, non tanto di un errore in buona fede, ma della “**pianificazione**” di un disegno criminale ordito dal soggetto cedente/prestatore in accordo con il cessionario/committente al fine di **evadere** l'imposta e quindi frodare il Fisco. Anche tale aspetto risulta disciplinato dal citato comma 9-*bis1*.

Vediamo, *in primis*, come tale fattispecie era disciplinata nel sistema sanzionatorio **previgente**, in vigore fino alla data del 31 dicembre 2015.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 stabiliva che se, per errore, il cedente/prestatore avesse emesso una fattura con Iva in situazioni dove si sarebbe dovuto applicare il **reverse charge**, potevano verificarsi due situazioni:

- nel caso di Iva **non versata** da parte del cedente, la sanzione andava dal 100 al 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258,00 euro;
- nel caso di Iva **versata**, la sanzione era pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258,00 euro (soluzione, questa, che fu molto criticata soprattutto in quanto a fronte di nessun danno per l'erario, si determinava l'applicazione di una **sanzione proporzionale**, seppur di entità ridotta e riducibile secondo le norme del ravvedimento operoso come confermato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 140/E/2010).

Restando fermo il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente, la norma prevedeva in entrambi i casi una **responsabilità solidale** tra i due soggetti (cedente/prestatore e cessionario/committente) tanto per l'imposta quanto per la sanzione (vedremo in seguito che nel nuovo scenario normativo recato dal comma 9-bis1 del citato articolo 6, la responsabilità solidale del cedente opera con riferimento alla sola sanzione).

Nel caso in cui il cessionario/committente avesse voluto sottrarsi alla solidarietà (mentre il cedente/prestatore aveva comunque la possibilità di rettificare il documento emesso al fine di riemetterlo correttamente), avrebbe potuto far scattare il meccanismo di **regolarizzazione** descritto dalla stessa Amministrazione finanziaria con la **circolare n. 12/E/2008** al paragrafo 10.3 (e mutuato, seppur con alcune specificità, dal comma 8 del richiamato articolo 6 D.Lgs. 471/1997).

Vediamo ora cosa dice la nuova norma.

Il primo periodo della richiamata disposizione testualmente recita che *“In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”*.

Questa prima parte della disposizione ci consente già di fare qualche breve riflessione.

In primo luogo viene prevista una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro) che grava in capo al cessionario/committente ovvero a colui che ricevere la (errata) fattura con evidenza dell'Iva. Di tale sanzione il cedente/prestatore ne risponderà solo in via solidale, come espressamente previsto dal secondo periodo del più volte richiamato comma 9-bis1 che recita *“Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore”*.

La predetta disciplina sanzionatoria, peraltro, dovrebbe prescindere dal comportamento tenuto dal cedente/prestatore con riferimento all'obbligo di versamento riguardante l'Iva a debito da lui *“assolta”* in fattura, posto che lo stesso, in caso di mancato versamento della stessa (o del

suo corretto concorso alla liquidazione dell'imposta), resterà soggetto alla specifica disposizione sanzionatoria contemplata dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 e riguardante, appunto, i **ritardati od omessi versamenti**.

Dato per assodato che il concetto di "assoluzione" dell'imposta è sganciato dal versamento della medesima da parte del cedente/prestatore (sul punto una conferma ufficiale non guasterebbe), l'altro aspetto da evidenziare è che il cessionario/committente, qualora non abbia limitazioni di sorta (dovute, ad esempio, all'applicazione del *pro rata*), conserva il **diritto di detrarre l'Iva** sulla fattura erroneamente emessa e, inoltre, pur avvedendosi del fatto che c'è qualcosa che non va nella scelta operata dal cedente/prestatore, non è tenuto egli stesso ad assolvere l'imposta.

Il comma 9-bis1, infine, si chiude con un terzo periodo che richiama fenomeni di "**connivenza**" tra cedente/prestatore e cessionario/committente al fine di perpetrare una frode ai danni del fisco.

Sul tema la disposizione di legge richiede giustamente l'applicazione di sanzioni di tipo proporzionale, da imputarsi unicamente in capo al cessionario/committente, affermando che "*Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole*".

Occorre in proposito evidenziare che la sanzione che va dal 90 al 180 per cento dell'imposta non correttamente evidenziata in fattura, è imputabile al cessionario/committente unicamente nel caso in cui sia provato che lo stesso "era consapevole" dell'**intento di evasione** o di frode che ha generato l'errore (su tale aspetto ci dovremo inevitabilmente attendere la solita "querelle" giurisprudenziale, sperando che non prevalga la tesi che il contribuente "non poteva non sapere", senza che tale assunto sia assistito da prove concrete circa il suo coinvolgimento formulate dagli organi verificatori).

Su un aspetto la nuova norma tace: il cessionario/committente che si avvede dell'errore commesso dal cedente/prestatore, a fronte della inascoltata richiesta di correggere il documento avanzata a quest'ultimo (emettendo una nota di variazione con conseguente emissione di una fattura ad "aliquota zero" sulla quale eseguire i corretti adempimenti del **reverse charge**), può fare qualcosa per evitare l'applicazione della sanzione posta a suo carico dal comma 9-bis1?

Nel silenzio della norma, e nella considerazione che non dovrebbe essere impedito al cessionario/committente di voler regolarizzare una situazione da lui non creata (cioè l'emissione della fattura in Iva da parte del cedente/prestatore), si ritiene possa trovare applicazione la soluzione (opportunamente adattata alla fattispecie) esplicitamente richiamata nel precedente comma 9-bis per i casi di ricezione di **fattura irregolare** da parte del cessionario/committente nel contesto dei casi di omesso **reverse charge**. In tal caso, anche sulla

scorta delle precisazioni fornite dall'Agenzia nel paragrafo 10.3 della circolare n. 12/E/2008 con riferimento alla disciplina previgente, il cessionario/committente dovrebbe procedere astenendosi dall'esercitare la detrazione sulla fattura errata (al fine di evitare duplicazioni), informare l'Ufficio delle entrate entro 30 giorni da quello di emissione della fattura e provvedere nello stesso termine alla **regolarizzazione** assolvendo l'imposta mediante inversione contabile.

Tale soluzione, peraltro, appare consigliabile se il cessionario/committente **non** ha già provveduto a **pagare** la fattura errata al proprio cedente/prestatore, posto che, in caso contrario, alla regolarizzazione seguirebbe il delicato problema di dover adire alle vie legali contro il cedente/prestatore per il recupero di una somma a lui **indebitamente** corrisposta. In quest'ultima ipotesi è forse **conveniente** valutare da parte del cessionario/committente il pagamento della sanzione in misura fissa (peraltro riducibile con il ravvedimento operoso), "acquisendo" il diritto a portare in detrazione l'Iva evidenziata nella fattura ricevuta dal cedente/prestatore.

Laddove, infine, il cessionario/committente decida di non eseguire la predetta **regolarizzazione**, o la esegua una volta spirato il termine dei 30 giorni in precedenza indicato, si ritiene che in relazione al pagamento della sanzione minima di 250 euro lo stesso possa **beneficiare** della riduzione da un nono a un quinto, a seconda del momento nel quale interviene il **ravvedimento operoso**. Resta il problema della corretta compilazione del modello di dichiarazione Iva annuale da parte sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente; in ogni caso si ritiene che il ravvedimento sul versamento della sanzione possa comunque mantenere la sua validità.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Bologna Milano Verona



PENALE TRIBUTARIO

Bonifici non giustificati tra parenti provano l'evasione fiscale

di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza **n. 25451 depositata il 20 giugno 2016** la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, si è occupata della questione afferente una vicenda in cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni di proprietà di un soggetto accusato **di avere, nel corso degli anni, omesso di dichiarare elementi reddituali a lui pervenuti**; rilevando la configurabilità del reato di dichiarazione infedele, **ex articolo 4 D.P.R. 74/2000**, nonché quello di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, **ex articolo 11 D.P.R. 74/2000**.

In particolare, il Tribunale, nell'accogliere l'istanza di riesame formulata dall'indagato, ha rilevato che la **presunzione di attrazione a reddito delle rimesse bancarie**, non dichiarate nella denuncia dei redditi e non giustificabili, **poteva avere valenza esclusivamente in sede tributaria e**, viceversa, era irrilevante sotto il profilo penale; pertanto, **il decreto di sequestro doveva necessariamente essere annullato e i beni dovevano essere restituiti al ricorrente**.

Avverso il provvedimento di accoglimento il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'illegittimità della motivazione assunta dal Tribunale **e precisando, che ai fini dell'applicabilità del sequestro, era sufficiente l'esistenza del fumus commissi delicti**. Non solo: il Procuratore aveva precisato che la richiesta di sequestro era stata **formulata sia con riferimento alla commissione del reato previsto dall'articolo 4 D.P.R. 74/2000 sia per quello relativo all'articolo 11**, rispetto al quale il Tribunale non aveva preso posizione, nonostante che dagli atti fosse emerso che il **contribuente**, subito dopo l'inizio della attività di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, aveva **provveduto a compiere atti di cessione dei beni al figlio simulati e volti a sottrarli alla esecuzione fiscale**.

Nella pronuncia in esame, il Giudice di legittimità ha rilevato che l'ordinanza di annullamento era stata argomentata dal Tribunale sotto un duplice profilo: a) **il provvedimento cautelare**, essendo fondato sulle sole presunzioni legali previste dal diritto tributario le quali, secondo il giudice di merito, *"non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato"*, **non sarebbe stato opportunamente motivato**; b) **il provvedimento di sequestro sarebbe stato "carente di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus del reato di dichiarazione infedele"**, non essendo applicabile la presunzione secondo la quale gli accrediti registrati sul conto corrente della persona giuridica contribuente si possano considerare ricavi, essendo nel caso di specie in presenza di contribuente persona fisica.

Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che le argomentazioni assunte dal Tribunale erano erronee e viziante.

Nello specifico, la Corte ha richiamato il principio statuito dall'articolo 32 D.P.R. 600/1973, che risulta applicabile indistintamente a qualunque contribuente che svolga un'attività **imprenditoriale** indipendentemente dalla sua forma giuridica, già sancito nella sentenza n. 4829/2015, secondo cui *“sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari devono imputarsi a ricavi ed ... il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo, per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque, ad attenta verifica del giudice. Quest'ultimo deve individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio, grave, preciso e concordante, ai movimenti bancari contestati”*.

La Suprema Corte ha, quindi, proseguito nella propria argomentazione affermando che l'interpretazione normativa contenuta nell'ordinanza emessa dal Tribunale in ordine alla irrilevanza nel procedimento penale **delle presunzioni proprie dell'ordinamento tributario era in contrasto con il recente orientamento giurisprudenziale che prevedeva espressamente che “le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad interare il fumus delicti idoneo, in assenza di elementi di segno contrario a giustificare, come nel caso che interessa, l'applicazione di una misura cautelare reale”** (Cass. n. 2006/2015).

Essendo l'ordinanza impugnata viziata sotto i diversi summenzionati profili, la Corte di Cassazione nel caso in esame **ha ritenuto di annullare il provvedimento ed ha rinviato al Tribunale, in diversa composizione** personale, al fine di provvedere nuovamente, in applicazione dei principi richiamati, in **ordine alla richiesta di riesame presentato dal contribuente avverso il decreto di sequestro preventivo**.

Per approfondire le problematiche penal tributarie vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO ►►

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano dal 18 ottobre

ENTI NON COMMERCIALI

Le altre responsabilità di chi gestisce un centro sportivo - I parte

di Guido Martinelli

La gestione di un centro sportivo o, sotto un profilo analogo, di un centro dove viene svolta attività culturale, presenta, per i **dirigenti** delle associazioni che ne conducono le attività, oltre a rischi legati all'equivoca disciplina fiscale applicabile, anche **responsabilità** di altra natura.

Fra quelle poco considerate vi è quella **per le cose in custodia**.

La norma da prendere in esame è quella di cui all'articolo 1786 cod. civ. che estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni e **simili** la responsabilità dell'albergatore per le cose consegnate e portate in albergo (articoli 1783 e seguenti cod. civ.).

Il primo problema da affrontare è quello di **chiarire se tra gli esercizi "simili", a cui fa riferimento l'articolo 1786 cod. civ., possano rientrare anche i circoli sportivi o culturali**.

A tal fine è necessario individuare l'elemento che **acomuna** le varie attività previste dalla norma consistente nell'impossibilità in cui viene a trovarsi chi frequenta la struttura di **provvedere direttamente**, durante la permanenza nei locali, alla custodia degli oggetti personali.

Pertanto, secondo ricorrenti massime giurisprudenziali, l'elencazione di cui all'articolo 1786 cod. civ. deve ritenersi ampliata *"fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività di natura tale da implicare, avuto riguardo all'uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio"*.

Seguendo tale interpretazione **la giurisprudenza annovera nell'ambito degli imprenditori assimilati ai sensi dell'articolo 1786 cod. civ., anche coloro che esercitano, sotto forma di impresa, attività di palestra, piscina, e circoli sportivi**.

Bisogna, tuttavia, segnalare che **appare quanto meno dubbia** la possibilità di **estendere la responsabilità in esame pure alle strutture gestite da associazioni non lucrative che non svolgono attività commerciale**; infatti, sebbene si rinvenga in giurisprudenza qualche pronuncia favorevole, va notato che la dottrina dominante esclude una simile possibilità, data la palese incompatibilità di dette organizzazioni (avulse da ogni finalità lucrativa, sia pure indiretta) con il carattere di imprenditorialità richiesto dalla norma in commento.

Precisato l'ambito soggettivo di applicabilità dell'articolo 1786 cod. civ., passiamo ad

analizzare il campo d'applicazione **oggettivo**. La L. 316/1978 ha completamente modificato gli articoli 1783 e seguenti che regolano la materia.

Le disposizioni del codice civile distinguono tra cose affidate in custodia all'albergatore e quelle portate nei locali ma **non consegnate** al gestore. Nel primo caso l'albergatore (o l'imprenditore ad esso assimilato) salvo che ricorra un'ipotesi di forza maggiore, risponderà **illimitatamente** della perdita della cosa; nel secondo caso la responsabilità dell'imprenditore non potrà superare al massimo l'equivalente di **cento volte** il prezzo della locazione dell'alloggio per giornata. In quest'ultima ipotesi il soggetto leso dovrà provare la sua qualità di cliente, il deterioramento o la distruzione della cosa con il conseguente danno ed infine l'introduzione della cosa nei locali dell'impresa.

Nel caso in cui si tratti di un'attività svolta in locali dove non è previsto alloggio, quali appunto gli **impianti sportivi** o **culturali**, si dovrà chiaramente utilizzare un parametro diverso. Avendo la legge stabilito una relazione proporzionale fra il limite della responsabilità e il valore del servizio reso, **dovrà rendersi come parametro il prezzo della prestazione ricevuta nell'esercizio quale, per esempio il costo dell'accesso alla piscina o alla palestra o alla manifestazione culturale e simili.**

La giurisprudenza ha poi precisato (Cassazione n. 8268/1987) che la responsabilità degli imprenditori assimilati agli albergatori ex articolo 1786 cod. civ. non dovrà estendersi a qualsiasi oggetto "venga portato" all'interno del locale e che successivamente venga smarrito, sottratto o deteriorato, ma riguarda solo quelle cose delle quali il cliente è **costretto a liberarsi** per poter godere di un servizio, restando invece sotto la sua diretta vigilanza, e quindi responsabilità, quelle cose di cui non si è dovuto liberare in quanto non rappresentano un **intralcio** per il godimento della prestazione.

Infatti non si possono estendere automaticamente tutti i principi del deposito in albergo perché in quest'ultima struttura il cliente dispone di una camera riservata in cui può lasciare tutte le cose di cui, di volta in volta, non necessita, mentre nella maggior parte degli esercizi assimilati si ferma solo il tempo strettamente necessario per utilizzare il servizio senza disporre di un **ambiente esclusivo**, ma solo di **locali comuni** ad altri.

Occorre precisare che le **clausole di esonero** della responsabilità suddetta, che spesso vengono esposte all'interno degli spogliatoi dei centri sportivi o culturali, **non hanno alcun rilievo**.

Soltanto con l'espressa sottoscrizione da parte del cliente di una clausola di esonero di responsabilità, sarà quindi possibile per l'imprenditore escludere la sua responsabilità per le cose in custodia.

L'albergatore o esercente attività d'impresa in genere, potrà sottrarsi alle responsabilità qualora dimostri, che il deterioramento, la distruzione, la sottrazione sono imputabili, al cliente, alle persone che l'accompagnano e che sono al suo servizio, a forza maggiore, o ancora alla natura delle cose (articolo 1785 cod. civ.).

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON
GUIDO MARTINELLI**

Milano Bologna Verona

►►



PROFESSIONI

Le competenze trasversali

di **Maatmox**

Non sempre il bagaglio tecnico professionale che si possiede e acquisisce con studio ed esperienza sul campo è sufficiente per poter affrontare con tranquillità le sfide cui la professione ci mette di fronte per raggiungere il successo. Un noto studio dell'Università di Stanford ha provato che quello che tutti conosciamo come Q.I. – il Quoziente Intellettivo – non è un indicatore sufficiente per stabilire le probabilità di successo o insuccesso di una persona, soprattutto a livello lavorativo.

Quante volte, in fase di selezione di possibili collaboratori, ci si è trovati di fronte a ragazzi con un *curriculum* studi invidiabile, ma che ci hanno dato la sensazione che tutto quel bagaglio conoscitivo, nel momento in cui doveva essere calato nella praticità lavorativa quotidiana, veniva a disperdersi?

Altrettante volte ci saremo imbattuti in giovani aspiranti professionisti che, seppur non dotati di un eccellente *curriculum*, ci hanno dato la sensazione di avere le caratteristiche giuste per poter diventare degli ottimi professionisti.

La realtà è che lo studio è una cosa, ma il lavoro è tutt'altro.

Come a dire: si può essere sempre vincenti in fase di allenamento, se poi sistematicamente si perde però quando si entra in competizione, vuol dire che manca ancora qualcosa.

Tutto questo per evidenziare come le competenze tecniche non sono sufficienti. Esistono, infatti, altre abilità individuali che possono portare un valore aggiunto al professionista, alla sua azienda e al consumatore finale. Si tratta delle **competenze trasversali**, le c.d. ***soft skills***.

Queste competenze non sono insite in noi stessi; infatti, per fortuna, si possono esercitare, sviluppare e potenziare.

Queste abilità includono l'autonomia, la flessibilità, il *problem solving*, la precisione, la comunicazione, il *team work*, la *leadership*, per citarne alcune, e si dividono in 4 macro-categorie:

1. le competenze PERSONALI: la gestione di sé e l'orientamento all'obiettivo;
2. le competenze RELAZIONALI: la gestione del rapporto con gli altri;
3. le competenze COGNITIVE: le capacità di analisi e sintesi;
4. le competenze ORGANIZZATIVE: le capacità operative.

Queste competenze trasversali si articolano in conoscenze, abilità, qualità personali e professionali che permettono all'individuo di:

- analizzare e comprendere le caratteristiche dell'ambiente, del compito e del ruolo assegnato
- mettersi adeguatamente in relazione con gli altri
- affrontare e gestire in modo efficiente le situazioni e i problemi

La formazione esperienziale ha come obiettivo quello di sviluppare tali competenze attraverso attività quali l'*outdoor training*, il *cooking*, o altre *team experiences*. Infatti, in un contesto lavorativo dove le capacità tecniche non sono sufficienti per garantire il successo e una performance eccellente, diventa fondamentale sviluppare quelle competenze trasversali che possono aggiungere valore alla vita personale e professionale. Multinazionali di rilievo, come ad esempio Google, Philips Electronics e AT&T, hanno già adottato politiche di assunzione e sviluppo del personale che riconoscono e valorizzano il ruolo delle *soft skills*.

Per approfondimenti Euroconference ti consiglia:

in collaborazione con **MAATMOX**
ESPERIENZE FORMATIVE

CORSI ESPERIENZIALI

una modalità innovativa e coinvolgente di fare formazione

Attraverso l'utilizzo del ciclo di Kolb i partecipanti vivono una esperienza che può spaziare dalle pratiche sportive outdoor alle *small techniques* (semplici esercizi di gruppo) in aula, riflettono su di essa e sono accompagnati dal formatore (Facilitatore) alla sua concettualizzazione al fine di trovarne applicazione pratica (sperimentazione) nell'attività quotidiana lavorativa e personale.

Il coinvolgimento emotivo e l'utilizzo della metafora del "gioco" garantiscono un efficace e duraturo apprendimento nell'adulto.

Già diffusa in ambito aziendale, l'esperienziale si adatta perfettamente al mondo dei professionisti... questa è la nuova sfida Euroconference.



[visualizza il catalogo >](#)